

N. 194

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, di attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5,
della legge 18 aprile 2005, n. 62)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 novembre 2007)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/D – XV 110/07

Roma, li 13 NOV. 2007

loro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante: "Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n.161, di attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2007.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Unificata, che mi riservo di trasmettere non appena l'avrò ricevuto.

Cordiali saluti

Vannino Chiti
Vannino Chiti

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema normativo introduce alcune modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva n. 2004/42/CE, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria, ed è stato adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), che, appunto, prevede la possibilità di introdurre disposizioni correttive e integrative dei propri decreti delegati, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore (ossia, per il decreto legislativo n. 161 del 2006, entro il 17 novembre 2007).

Nel merito, l'intervento è motivato, in primo luogo, dall'adozione della decisione della Commissione europea 2007/205/CE, la quale ha previsto un elenco di informazioni che gli Stati devono periodicamente sottoporre circa l'attuazione della direttiva n. 2004/42/CE.

In particolare, data la loro natura, le informazioni richieste dalla citata decisione devono essere necessariamente fornite dagli organi che effettuano i controlli circa l'applicazione della norma e dai soggetti che immettono sul mercato i prodotti ivi disciplinati.

Si è reso, pertanto, indispensabile, modificare l'articolo 5 del decreto legislativo n. 161 del 2006, che limita l'obbligo di informazione ai soli produttori, allargando il novero dei soggetti tenuti a tale obbligo, e riportare, al contempo, in un apposito allegato, l'elenco delle informazioni richieste dalla decisione comunitaria, con le opportune precisazioni (**articolo 1, commi 2, 3 e 9 dello schema**).

Tale elenco, destinato a costituire l'allegato IV del vigente decreto n. 161 del 2006, indica, separatamente, le informazioni di competenza degli organi di controllo e dei soggetti che immettono i prodotti sul mercato.

Sono state, inoltre, introdotte alcune disposizioni volte a correggere inesattezze di carattere lessicale, emerse nel primo periodo di applicazione della norma. In particolare, le locuzioni "*pellicola opaca*", "*pellicola trasparente o semiopaca*", "*impregnanti non filmogeni per legno*" e "*sigillanti per carrozzeria*", contenute negli allegati I e II del decreto legislativo n. 161 del 2006 e viziate da errori di traduzione della direttiva, sono state sostituite, rispettivamente, con le più aderenti locuzioni "*pellicola coprente*", "*pellicola trasparente o semitrasparente*,

“impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo”, e
“sigillanti sottoscocca”(**articolo 1, commi 4, 5, 6 e 7 dello schema**).

E' stato, poi, chiarito che, nel decreto legislativo n. 161 del 2006, i riferimenti al decreto ministeriale n. 44 del 2004, oggi sostituito dall'articolo 275 (e dal relativo allegato) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono intendersi effettuati a tale ultima norma (**articolo 1, comma 1, dello schema**).

Infine è stato corretto un errore materiale all'allegato II, tabella 2, lettera c) (**articolo 1, comma 8**).

RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi:

a) *Necessità dell'intervento normativo*

Il provvedimento in esame è stato predisposto sulla base dell'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2005), che prevede la possibilità di introdurre, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore, disposizioni correttive e integrative dei propri decreti delegati.

Lo scopo del provvedimento all'esame è, infatti, quello di introdurre alcune modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva n. 2004/42/CE, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria.

Nel merito, l'intervento è motivato, in primo luogo, dall'adozione della decisione della Commissione europea 2007/205/CE, con la quale è stato individuato l'elenco di informazioni sulla attuazione della direttiva n. 2004/42/CE che gli Stati membri devono periodicamente inviare alla Commissione europea ai sensi della stessa direttiva.

In particolare, le informazioni richieste devono essere necessariamente fornite, data la loro natura, dagli organi che effettuano i controlli sulla applicazione della norma e dai soggetti che immettono sul mercato i prodotti ivi disciplinati.

Si è reso indispensabile, pertanto, modificare l'articolo 5 del decreto legislativo n. 161 del 2006, che limita l'obbligo di informazione ai soli produttori, e riportare, al contempo, in un apposito allegato, l'elenco delle informazioni previste dalla decisione comunitaria, con le opportune precisazioni (articolo 1, commi 2, 3 e 9 dello schema).

Tale elenco, destinato a costituire l'allegato IV del vigente decreto n. 161 del 2006, indica, separatamente, le informazioni di competenza degli organi di controllo e dei soggetti che immettono i prodotti sul mercato.

Lo schema di decreto all'esame introduce, inoltre, alcune disposizioni volte a correggere inesattezze di carattere lessicale, emerse nel primo periodo di applicazione della norma.

In particolare, le locuzioni "*pellicola opaca*", "*pellicola trasparente o semioopaca*", "*impregnanti non filmogeni per legno*" e "*sigillanti per carrozzeria*", contenute negli allegati I e II del decreto legislativo n. 161 del 2006 e viziate da errori di traduzione della direttiva, sono state sostituite, rispettivamente, con le più aderenti locuzioni "*pellicola coprente*", "*pellicola trasparente o semitrasparente*", "*impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo*", e "*sigillanti sottoscocca*" (articolo 1, commi 4, 5, 6 e 7 dello schema).

E' stato, inoltre, chiarito che, nel decreto legislativo n. 161 del 2006, i riferimenti al decreto ministeriale n. 44 del 2004, oggi sostituito dall'articolo 275, e dal relativo allegato, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono intendersi effettuati a tale ultima norma (articolo 1, comma 1, dello schema).

Infine è stato corretto un errore materiale all'allegato II, tabella 2, lettera c) (articolo 1, comma 8).

b) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente

Le disposizioni del presente schema di provvedimento sono volte ad apportare alla disciplina vigente in materia le modifiche necessarie per conformarla al diritto comunitario.

c) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.

Il decreto all'esame è stato elaborato in conformità alle disposizioni stabilite dalla decisione della Commissione europea 2007/205/CE, che istituisce un formato comune per la prima relazione degli Stati membri riguardante l'attuazione della direttiva 2004/42/CE.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Il provvedimento è conforme ai principi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato e regioni.

La disciplina recata dal provvedimento all'esame è riconducibile a materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, primo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto afferisce alla tutela dell'ambiente. Pertanto non si ravvisano profili di incompatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Analogamente non si pone alcun problema di possibile interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione.

Il decreto non opera legificazioni e interviene in una materia non suscettibile di delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il decreto legislativo non introduce nuove definizioni.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Per apportare le modifiche necessarie ad adeguarsi al diritto comunitario si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il decreto non determina alcun effetto abrogativo implicito.

3. Ulteriori elementi

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti la materia oggetto del provvedimento.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Nella materia oggetto del provvedimento non risultano presentati in Parlamento progetti di legge.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle Amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Come anzidetto, lo scopo del provvedimento all'esame è quello di introdurre alcune modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 a seguito dell'adozione della decisione della Commissione europea 2007/205/CE, con la quale è stato individuato l'elenco di informazioni sulla attuazione della direttiva 2004/42/CE che gli Stati membri devono periodicamente inviare alla Commissione europea ai sensi della stessa direttiva.

In particolare, le informazioni richieste devono essere necessariamente fornite, data la loro natura, dagli organi che effettuano i controlli circa l'applicazione della norma e dai soggetti che immettono sul mercato i prodotti ivi disciplinati.

Si è, pertanto, reso necessario sia modificare l'articolo 5 del decreto legislativo n. 161 del 2006, che limitava l'obbligo di informazione ai soli produttori, allargando, di conseguenza, il novero dei soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione, sia riportare, al contempo, in un apposito allegato, l'elenco delle informazioni previste dalla decisione comunitaria, con le opportune precisazioni (articolo 1, commi 2, 3 e 9 dello schema).

Tale elenco, destinato a costituire l'allegato IV del vigente decreto legislativo, indica, separatamente, le informazioni di competenza degli organi di controllo e dei soggetti che immettono i prodotti sul mercato.

b) Obiettivi e risultati attesi

Come sopradetto, lo schema di decreto detta una nuova disciplina al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva 2004/42/CE.

c) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale

L'attuazione della direttiva non richiede innovazioni del quadro organizzativo statale già in essere per dare attuazione al decreto legislativo n. 161 del 2006 che modifica. Quanto ai profili finanziari le disposizioni integrative e correttive proposte dal provvedimento in esame non comportano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

d) Aree di criticità

Non si ravvisano aspetti di criticità.

e) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili

Premesso che la così detta "opzione nulla" risulterebbe di per sé contrastante con l'obbligo di recepire il diritto comunitario, non sono ravvisabili opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè alla adozione di un decreto legislativo, in quanto la decisione comunitaria incide su materia già disciplinata da norma di rango primario.

f) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato

Il decreto legislativo appare lo strumento tecnico normativo appropriato per sostituire disposizioni normative di rango primario.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 27 MARZO 2006, N. 161, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/42/CE, PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI CONSEGUENTI ALL'USO DI SOLVENTI IN TALUNE PITTURE E VERNICI, NONCHÉ IN PRODOTTI PER LA CARROZZERIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE;

Vista la decisione 2007/205/CE della Commissione europea del 22 marzo 2007, che istituisce un formato comune per la prima relazione degli Stati membri riguardante l'attuazione della direttiva 2004/42/CE;

Visto il decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", e, in particolare, l'articolo 275;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico, della salute, per i beni e le attività culturali, delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161)

1. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole "in conformità al decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44" sono sostituite dalle seguenti parole "in conformità all'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, il comma 1 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

"1. I soggetti che effettuano i controlli relativi al rispetto del presente decreto e, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, per i soggetti che versano i contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I, trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2008 e, successivamente, entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti all'allegato IV, riferiti all'anno civile precedente."
3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, dopo le parole "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio" sono aggiunte le seguenti "e del mare, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2004/42/CE," ed il periodo da "A tal fine" a "Commissione europea." è soppresso.
4. All'allegato I, paragrafo 1, lettera d), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole "pellicola opaca" sono sostituite dalle parole "pellicola coprente".
5. All'allegato I, paragrafo 1, lettera e), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole "pellicola trasparente o semiopaca" sono sostituite dalle parole "pellicola trasparente o semitrasparente".

6. All'allegato I, paragrafo I, lettera f), ed all'allegato II, tabella I, lettera f), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole "impregnanti non filmogeni per legno" sono sostituite dalle seguenti "impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo".

7. All'allegato I, paragrafo 2, lettera e), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole "sigillanti per carrozzeria" sono sostituite dalle seguenti parole "sigillanti sottoscocca".

8. All'allegato II, tabella 2, lettera c), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, la parola "printer" è sostituita dalla seguente parola "primer".

9. Dopo l'allegato III al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, è aggiunto il seguente:

“ Allegato IV

Trasmissione di dati e informazioni

1. Dati e informazioni trasmessi dai soggetti che effettuano i controlli.

1.1. Il numero dei controlli, indicando, per ciascun controllo:

- il destinatario (produttore, importatore o altri soggetti),
- il tipo di attività (sopralluogo, campionamento e analisi, verifica delle giacenze e dei dati sulle vendite, controllo dell'etichettatura, ecc.).

1.2. La distribuzione dei controlli rispetto ai mesi dell'anno ed alle singole regioni.

1.3 I casi, espressi come percentuale sulla somma dei controlli, in cui è stata accertata, in riferimento a ciascun prodotto di cui all'allegato I, la violazione dei valori limite previsti dall'articolo 3, indicando, in riferimento a ciascun prodotto, il quantitativo complessivo risultato non conforme.

1.4 I casi, espressi come percentuale sulla somma dei controlli, in cui è stata accertata la violazione degli obblighi di etichettatura di cui all'articolo 4, indicando se vi sia stata la contestuale violazione dei valori limite previsti dall'articolo 3.

1.5 Il costo complessivo stimato dei controlli ed il numero e la qualifica dei soggetti adibiti.

2. Dati e informazioni trasmessi, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, per i soggetti che versano i contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, dai soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I.

2.1 Il numero di produttori, il numero di importatori ed il numero degli altri soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I.

2.2 I quantitativi di prodotti elencati nell'allegato I immessi sul mercato, distinguendo quelli rispettivamente immessi sul mercato dai produttori, dagli importatori e da altri soggetti.”

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.